## I V S

VITTORIO SOIALOJA

## SULLA TEORIA DELLA INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI ${ }^{*}$

L'interpretazione delle leggi è la nostra quotidiana occupazione; ma non ostante ciò, o forse anche appunto per ciò, la teoria di essa non è ben chiara, nè sicura e certa. Dopo la classica trattazione del Savigny molte discussioni hanno avuto luogo, e talvolta sopra punti cosi importanti (1) che i fondamenti stessi della teoria ne sono rimasti scossi. Tuttavia è stato, a parer mio, troppo trascurato un punto essenzialissimo, sul quale io vorrei brevemente richiamare l'attenzione dei lettori. Mi riserbo di svolgere altrove più a lungo il mio concetto, nel caso che non mi sia dimostrato erroneo.

Si è spesso ripetuto che la teoria delle fonti del diritto appartiene al diritto pubblico. Or della teoria delle fonti è parte importantissima quella della interpretazione, la quale spetta quindi anch'essa al diritto pubblico: basta per persuadersene ricordare che l'interpretazione non è che un elemento dell'applicazione delle leggi ed è parte del riconoscimento dell'esistenza del diritto, che si deve applicare. Ciồ si è troppe volte dimenticato, facendo dell'ermeneutica quasi un capitolo di una invariabile logica generale.

Il pensiero, che si manifesta nella legge, è il contenuto di una volońtà. Per determinare il valore della legge e per interpretarla convien dunque conoscere qual sia e di chi sia veramente la volontà legislativa, donde essa tragga la sua forza, per chi $e$ in quale estensione abbia vigore, se e come debba essere manifestata. Tutte questioni, alle quali non può dare risposta che il diritto pubblico; e-la risposta sarà necessariamente diversa secondo i tempi, i luoghi e la natura stessa delle varie leggi. Perciò può avvenire che disposizioni concepite con le identiche parole debbano ricevere differenti interpretazioni secondo le varie norme di diritto pubblico, che ne regolano l'applicazione. Ciò riesce evidente, ove si pensi, per esempio, al contrapposto di una legge emanata da un sovrano assoluto, la cui sola volontà individuale abbia forza obbligatoria, o di una legge pubblicata in uno stato libero, dove la funzione legislativa quasi sia contrattuale e dove valga il principio che la libertà dei cittadini non può limitarsi se non per espressa vo-

[^0]lontà della legge. E tra quante sfumature!

Le norme dell'interpr del corpo politico, al qual intercedenti tra i cittadin giudiziarie o amministrati parzialmente dal diritto quella necessità degli nom appartengono a quel didelle forze sociali ordinat mare diritto conswetolina idea di una lango comsaro diritto consuetodinarin. che essenrialment tazione sono il puiz delle tato di una generale lonini adattano ad esser form rivestire della forma di
legge, quasi alcun valire insegna, rivendica tacitan ritio fondamentale. E chi applicazione delle leggi

La disposizione legal vare come cosciente form alla individuale intelligen marrà non senza ragione veramente vigente.

Nè si creda che le $=$ tutte le leggi in un dant che le leggi si interpretin per esempio, le lepgi mente dalle pemali: leggi restrittive: civili e dalle positiva amioor dellin $=$

(1) Thile
lontà della legge. E tra questi estremi quante gradazioni, quante varietà, quante sfumature!

Le norme dell'interpretazione sono dunque determinate dalla struttura del corpo politico, al quale la legge appartiene, e specialmente dai rapporti intercedenti tra i cittadini e l'autorità legislativa, tra questá e le autorità giudiziarie o amministrative. Tali rapporti in generale sono regolati solo parzialmente dal diritto scritto: essi sono determinati più direttamente da quella necessità degli uomini e delle cose, che è la fonte prima del diritto, appartengono a quel diritto tacito, fondamentale, immediata emanazione delle forze sociali ordinate, che con parola oramai tradizionale si può chiamare diritto consuetudinario, purchè a quest'espressione non si connetta la idea di una lunga consuetudine. Tutto il diritto seritto ha la sua base in tale diritto consuetudinario, perchè il diritto che governa le leggi non può essere che essenzialmente consuctudinario (1). Indi è che le regole dell'interpre. tazione sono il più delle volte incoscienti e apprariscono quasi come il risul-tato-di una generale logica necessitì. Indi è pure che quelle regole mal si adattano ad esser formulate in articoli di- legge, ed anche quando si vogliano rivestire della forma di precetti legali, questi praticamente non hanno, come legge, quasi alcum valore, perchè la consuetadine, secondo l'esperienza ci insegna, rivendica tacitamente il soo imperio so tutta questa parte del diritto fondamentale. E chi detterà infatti le regole per l'interpretazione e la applicazione delle leggi relative all'interpretarione?

La disposizione legale su tale materia potrì dunque qualche volta giovare come cosciente formulazione di principi, che possono rimanere oscuri alla individuale intelligenza di questo o quel magistrato; ma più spesso rimarrà non senza ragione trascurata, quale espressione imperfetta del diritto veramente vigente.

Nè si creda che le norme generali del diritto positivo siano uguali per tutte le leggi in un dato momento e paese, perchè anzi il diritto richiede che le leggi si interpretino diversamente secondo la varia loro natura. Così, per esempio, le leggi civili vanno interpretate oggi presso di noi diversamente dalle penali, perchè il principio della libertà individuale limita Te leggi restrittive; le leggi amministrative s'interpretano diversamente dalle civili e dalle penali, soprattutto perchè, essendo destinate a governare la positiva azione dello Stato, vanno intese ed applicate tenendo specialmente conto dello scopo, al quale ciaseuna legge è diretta e dal quale è dominata.

Come il diritto generale fondamentale imponga tale diversità di trattamento, risulterà chiaramente a chi osservi la differenza della ammissibilità e della estensione dell'analogia nei vari gruppi di leggi da me testè accennati. L'analogia infatti ci costringe a risalire ai supremi principí regolatori delle leggi, e secondo che questi principi le siamo favorevoli o contrarî essa si applica o si respinge: la qual cosa, si moti qui di passaggio, dimostra quanto poco corrisponda al vero la gradurione stabilita dall'art. 3 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile tra la interpretazione letterale e logica, l'analogia e la ricerca dei principt penerali, quantunque a prima vista sembri ragionevole. Similmente si debboos riconoscere aleuni principî speciali derivati da quelli più generali, scritti o non seritti, poco importa, che anch'essí governano in modo positivo 1'interpretarione delle leggi, onde

[^1]a ragione vanno distinte, per esempio, le disposizioni favorevoli e le odiose, il che oggi alcuni vorrebbero negare.

L'illusione di una unica e universale teoria dell'interpretazione delle leggi, sopra uga base di mera logica astratta, non ha potuto generarsi se non per l'abitudine degli interpreti e di coloro, che più particolarmente della ermeneutica si sono occupati, di trattare leggi di diritto privato in legislazioni, le quali sotto il rispetto del diritto privato seguivano tutte i principî della libertà individuale, qualunque fosse d'altronde il carattere della costituzione politica. Onde veramente la generalità delle regole che si ponevano, non incontrava per questa parte difficoltà pratiche. Ma ciò non toglie che la teoria così costituita sia per se stessa imperfetta e sotto certi rispetti falsa, sicchè non è da meravigliare che non si possano con essa risolvere parecchi gravi problemi.



[^0]:    (*) Nota pubblicata nella parte III degli Studi giuridici dedicati e-offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno fel suo insegnamento (Bocea ed., Torino, 1898), pag. 305.
    (1) Come p. es. se debba ricercarsi la volontà del legislatore o quella della legge considerata in se stessa, se debba attribuirsi valore ai lavori preparatorii, se l'interpretazione autentica sia vera interpretazione, qual sia la natura dell'analogia.

[^1]:    (1) Tale diritto consuetudinario eservity sal dirimp serimp un'efficacia tanto maggiore, quanto più vicine ad esso logicamente somo le merme cuatenate melle leggi.

